

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Al destinatario dell'atto


p.c. RLS

**OGGETTO: VERBALE DISPOSIZIONE N. _____
DITTA _____**

Si trasmette per competenza, il verbale in oggetto a carico della ditta _____,
per la sede in VIA _____

Distinti Saluti

Il Direttore
Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro



VERBALE DI DISPOSIZIONE N. _____

In materia di tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro

DESTINATARIO DELL'ATTO

Sig. _____
nato a: _____ il: _____
e residente in: _____
nella Sua qualità di: _____

DITTA

Ragione Sociale: _____
Sede legale: _____
Unità produttiva: _____

Un recente evento infortunistico mortale accaduto in questa provincia, e una serie di controlli a campione effettuati dallo scrivente Servizio, hanno evidenziato alcune situazioni di rischio nonché di difformità dai disposti normativi in ordine a lavorazioni attinenti l'uso di *vinificatori* dotati di estrattore meccanico.

Allo scopo di prevenire rischi di contatto con organi lavoratori pericolosi durante le operazioni lavorative effettuate nei vinificatori, quali ad esempio la pulizia e la manutenzione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 520/55, dell'art 21 del Legge 833/78 e dell'art.302 bis del D.Lgs.81/08 si formulano, le seguenti DISPOSIZIONI.

I provvedimenti indicati dal presente documento dovranno essere attuati con le modalità di seguito definite da tutti coloro che utilizzano macchine o impianti che parzialmente o in toto presentano le specifiche caratteristiche descritte nei punti seguenti.

Fermo restando l'obbligo da parte del Destinatario dell'Atto all'osservanza di tutte le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro si indica quanto segue:

RISCHIO INFORTUNIO – VINIFICATORI


1. Tutte le operazioni che prevedono la possibilità che un lavoratore introduca il corpo intero o una parte del corpo all'interno dei VINIFICATORI devono avvenire solamente in condizioni di assoluta sicurezza e con gli organi lavoratori raggiungibili (pale dell'estrattore) in condizione di arresto (fermo assoluto).

A tale scopo è necessario che le diverse aperture presenti sulla superficie del vinificatore siano dotate di riparo associato a un sistema di interblocco realizzato secondo quanto descritto dalla norma UNI EN ISO 14119.

Il dispositivo di interblocco deve impedire il movimento degli organi meccanici pericolosi quando il riparo non è in posizione di chiusura.

All'atto dell'apertura del riparo il dispositivo di interblocco deve provocare l'arresto degli organi meccanici pericolosi.

Nel caso che gli organi meccanici assoggettati al dispositivo di interblocco siano dotati di inerzia pericolosa, il dispositivo di interblocco associato al riparo deve essere dotato anche di dispositivo di



bloccaggio del riparo stesso. Il dispositivo di bloccaggio deve consentire l'apertura del riparo solo quando il movimento dell'organo pericoloso si è esaurito e il pericolo è cessato.

I dispositivi elettromeccanici di rilevamento della posizione del riparo devono funzionare secondo il principio dell'azione meccanica diretta (modo positivo) e devono essere del tipo ad apertura garantita. E' ammesso l'utilizzo di altre tipologie di dispositivi di rilevamento della posizione del riparo (magnetici codificati, induttivi, capacitivi, ottici, radio-frequenza codificata, ecc.) purché il sistema di interblocco nel suo complesso soddisfi comunque le caratteristiche individuate con livello PL=D (UNI EN ISO 13849) oppure SIL=2 (CEI EN 62061) o superiori. Qualora, in ragione di necessità lavorative, non sia possibile mantenere la funzionalità dei dispositivi di interblocco associati ai ripari, devono essere attuate diverse misure per impedire la possibilità di contatto degli operatori con gli organi meccanici pericolosi quali le pale dell'estrattore.

Le misure sopra citate possono prevedere, ad esempio:

- l'utilizzo di comando ad azione mantenuta previa selezione mediante selettore modale a chiave e specifica procedura che descriva le modalità d'attuazione e utilizzo del sistema;
- l'installazione di un canale di convogliamento del materiale estratto conformato in modo tale da non consentire il raggiungimento dell'organo in movimento da parte degli operatori. In tal caso se l'elemento di convogliamento risulta amovibile, il medesimo deve essere munito di sistema di interblocco associato agli organi pericolosi in movimento aventi le medesime caratteristiche di sicurezza sopra indicate per i ripari;
- altra/e modalità di funzionamento di pari efficacia in relazione alla salvaguardia della sicurezza degli operatori.

RISCHIO INFORTUNIO – ORGANI MECCANICI IN MOVIMENTO


2. Tutti gli organi in movimento, siano essi organi di trasmissione del moto od organi lavoratori, presenti su macchine, impianti, attrezzature utilizzate durante le diverse lavorazioni, devono essere dotati di adeguate protezioni in modo da evitare la possibilità di contatto o infortunio per gli operatori. A tal proposito a titolo esemplificativo si ricorda che i trasportatori a coclea, i vinificatori orizzontali, i filtri rotativi, devono risultare protetti con opportune carenature che, se di tipo amovibile, devono essere munite di sistema di interblocco aventi caratteristiche minime di sicurezza quali quelle riportate al punto 1.

Devono inoltre risultare protetti anche i nastri trasportatori eventualmente presenti nell'impianto di lavorazione.

Queste macchine presentano rischi soprattutto in due zone: a livello della mandata e al rinvio del tappeto in gomma.

Questi punti dovranno essere protetti nelle zone di potenziale pericolo derivante dal trascinarsi da parte dei rulli principali di movimento. Inoltre, al fine di assicurare l'arresto del nastro trasportatore in caso di pericolo, dovrà essere presente un comando di arresto di emergenza con attuatore a fune in grado di essere facilmente azionato dagli operatori da tutte le zone in cui gli operatori medesimi si trovino ad operare. Tale sistema di arresto di emergenza deve essere esteso agli impianti di produzione esistenti in cantina che presentano zone operative estese (non puntuali) quali ad esempio le zone di pigiatura, deraspatura, pressatura, trasporto materiale esausto, etc.

Tutte le misure di protezione alternative al sistema di interblocco descritte in precedenza e le misure complementari (quali l'arresto d'emergenza) dovranno essere illustrate e definite direttamente con operatori del Servizio in intestazione previo appuntamento con gli stessi.



RISCHIO LUOGHI/AMBIENTI/SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

3. In tutti i casi in cui sia necessario accedere all'interno di luoghi/ambienti/spazi confinati o sospetti di inquinamento quali i vasi vinificatori o altri ambienti di simile tipologia (silos, cisterne, serbatoi e/ contenitori interrati, recipienti, etc.), in cui potrebbero esservi carenza di ossigeno (< 20% indicazioni regionali) e/o anche presenza di gas, vapori asfissianti o nocivi, occorre rispettare quanto prescritto dall'art 66 e dall'allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08 e delle procedure di sicurezza ed emergenza previste per i luoghi confinati o sospetti di inquinamento descritte nel documento regionale "INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PER I LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI", redatte dal gruppo ambienti confinati della Regione Emilia Romagna, disponibili sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/koordinamento-prevenzionevigilanza/argomenti/ambienti-confinati>
Nel caso in cui le attività riportate nel paragrafo precedente siano affidate a ditte esterne deve essere rispettato anche quanto prescritto dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs.81/2008, n. 81.

Principali riferimenti legislativi e normativi:

D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.P.R 24 luglio 1996, n. 459: Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

D.PR 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

UNI EN ISO 12100:2010: Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio

UNI EN ISO 14120:2015: Sicurezza del macchinario - Ripari - Requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili

UNI EN ISO 14119:2013: Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

UNI EN ISO 13850:2015: Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione : Sicurezza del macchinario - Funzione di arresto di emergenza - Principi di progettazione

UNI EN ISO 13849-1:2016: Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Parte 1: Principi generali per la progettazione

CEI EN 60204-1 2018: Equipaggiamento Elettrico delle Macchine

CEI EN 6206: Sicurezza del macchinario – Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza

Le disposizioni impartite da questo documento dovranno essere attuate nel più breve tempo possibile e comunque **entro 45 giorni** dalla data di ricevimento del verbale presente.

Dovrà essere inoltre fornita allo scrivente Servizio assicurazione scritta inerente la programmazione e/o l'adempimento a quanto disposto con il presente verbale.

PUNTO 1 – 2 – 3 Entro 45 giorni


Si fa presente che l'invio, allo scrivente Servizio, di documentazione, lettere o altre comunicazioni scritte dovrà avvenire per **Posta Elettronica Certificata**.

IL VERBALIZZANTE

Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Direttore Servizio Prevenzione Sicurezza

Ambienti di Lavoro



NOTA INFORMATIVA PER IL DESTINATARIO DELL'ATTO

a) contro le disposizioni contenute nel presente verbale è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi del penultimo comma art. 21 L.23-12-1978 n.833 e comma 2 art. 302-bis DLgs 81/08 entro trenta giorni dalla data di ricezione del verbale stesso. In ogni caso il ricorso non ha effetto sospensivo essendo le disposizioni esecutive.

b) il destinatario dell'atto può, prima dello scadere dei termini, richiedere una proroga delle scadenze fissate nel presente verbale. Tale proroga dovrà essere debitamente motivata e giustificata da fatti contingenti. La richiesta di un nuovo termine di tempo, comunque breve, dovrà essere precisa e correlabile con le motivazioni addotte. Lo scrivente Servizio si riserva, prima di concedere o meno tale proroga, l'esame attento della documentazione fornita.

c) in caso di mancato adempimento di quanto disposto verrà inoltrata “comunicazione Notizia di Reato” alla Autorità Giudiziaria competente, per la violazione dell'art. 11, comma 2 del DPR 520/55 (inosservanza alle disposizioni impartite in materia di sicurezza o igiene del lavoro), con emissione di verbale di prescrizione e conseguente iter penale. Nei casi di maggiore gravità l'Organo di Vigilanza disporrà misure urgenti quali ad esempio il sequestro preventivo dell'oggetto del reato ai fini di salvaguardare la sicurezza e l'igiene del lavoro.

d) la responsabilità per eventuali incidenti dovuti a carenze prevenzionistiche, occorsi ai lavoratori anche prima dell'adempimento alle disposizioni del presente verbale, rimangono comunque, a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive responsabilità.

In ottemperanza all'art.50 comma 1 lettera f) del D.Lgs.81/08 specifica comunicazione viene inviata alle Rappresentanze dei Lavoratori affinché possano esercitare il diritto sancito dall'Art. 9 L. 300/70, ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n°118/VII/64 del 20/06/74. In assenza della Rappresentanza dei Lavoratori, detta comunicazione deve essere affissa, leggibile in ogni sua parte, in bacheca e/o in luogo stabilmente utilizzato dai lavoratori.